

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

Data Delibera: 29 novembre 2005

Numero Delibera: 54

Data entrata in vigore: 2 gennaio 2006

Tipo regolamento: Regolamento Comunale

Titolo: Regolamento Comunale dei Servizi Funebri e Cimiteriali

N° articoli: 32

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*****^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'assegnazione dei loculi e dei lotti cimiteriali ed il servizio di polizia mortuaria in tutto il territorio del Comune di Prizzi. Il regolamento integra e richiama le norme e le circolari sottoelencate:

- Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27/07/1934 n°1265 e successive modifiche ed integrazioni;
- Regio decreto 9/07/1939 n°1238 sull'ordinamento dello stato civile e successive modifiche ed integrazioni;
- D.P.R.10/09/1990 n° 285 "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria";
- D.P.R. 03/11/2000 n° 396;
- Legge 30/03/2001 n°130;
- Circolare Ministero Sanità24/06/1993 n° 24;
- Circolare Ministero Sanità 31/07/1998 n°10;
- Circolare SEFIT 9/01/2002 n° 4603;

Art. 2

Responsabilità del Comune

Il Comune ha cura affinché all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni alle cose; declina ogni responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico.

Art. 3

Organizzazione dei servizi cimiteriali.

I dipendenti addetti ai servizi cimiteriali sono alle dirette dipendenze del Settore Tecnico del Comune ed in particolare del Responsabile del servizio cimiteriale.

Sul funzionamento dei servizi cimiteriali vigila l'AUSL competente per territorio con le procedure di cui all'art. 51 del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90.

Art 4

Obblighi del custode del cimitero.

Il custode è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art.52 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 285/90, ed ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico:

- una copia del presente regolamento;
- una copia delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali.

CAPO II

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 5

Disciplina del trasporto dei cadaveri

Per il trasporto dei cadaveri troveranno puntuale applicazione le norme di cui al Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, oltre all'art. 8 della circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993 n°24 ed all'art.9 della circolare SEFIT 9/01/2002 n°4603.

Art.6

Facoltà di disporre della salma e dei funerali.

Il trasporto funebre sarà autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.

In assenza di disposizione testamentaria la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.

L'ordine suesposto troverà applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, epigrafi ecc.).

Art. 7

Vigilanza per il trasporto dei cadaveri

Il Sindaco al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere, prevista dall'art. 23 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90 ne darà notizia alla polizia municipale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

Art. 8

Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione.

Su richiesta scritta di un familiare, il Sindaco può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel Comune dal locale di osservazione di cui all'art.12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, all'ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese onoranze funebri.

Il trasporto può avere luogo dopo la visita necroscopica, previo parere della A.U.S.L. competente per territorio.

CAPO III

POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

Art. 9

Ricevimento dei cadaveri

Nel cimitero comunale devono essere ricevute:

- salme di persone morte nel territorio del Comune di Prizzi, qualunque ne fosse, in vita, la residenza, salvo richiesta di altre destinazioni;
- salme di persone morte fuori del Comune di Prizzi ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- salme di persone morte in case di riposo o in altri istituti, dove, per legge, avevano la residenza, ma aventi antecedentemente la residenza nel Comune di Prizzi;
- salme di persone non residenti in vita nel Comune di Prizzi e morte fuori di esso ma aventi diritto di seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del comune medesimo;
- i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. n° 285/90;
- i resti mortali delle persone sopraelencate;
- i cadaveri delle persone che durante la loro vita hanno avuto nel Comune di Prizzi la residenza anagrafica;
- gli ascendenti o discendenti ed i collaterali di secondo grado di persone residenti in questo Comune;
- per i seppellimenti di cui ai punti 7) e 8) gli interessati dovranno fare apposita documentata istanza al Sindaco il quale rilascerà l'autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti.

Art.10

Sepoltura nei giorni festivi.

E' consentita la sepoltura dei feretri anche nei giorni festivi previo avviso al personale addetto.

Art. 11

Divieti di ingresso nel cimitero

Nel cimitero è vietato l'ingresso:

- ai minori di anni 14 non accompagnati da persone adulte;
- alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art. 12

Comportamenti vietati all'interno del cimitero

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo ed in particolare:

- fumare, consumare cibi, correre, fare chiasso, cantare;
- introdurre armi, cani o altri animali;
- toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ricordi, ornamenti e lapidi;
- buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- disturbare i visitatori, distribuire carte e volantini; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che lavorano nel cimitero;
- prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
- effettuare delle iscrizioni sulle tombe altrui senza l'autorizzazione del concessionario;
- commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati;
- accedere all'interno del cimitero con veicoli di qualsiasi genere a motore o con mezzi meccanici; l'accesso con autoveicoli può essere concesso previa autorizzazione del Responsabile del Settore Tecnico per persone impossibilitate a deambulare regolarmente previa apposita certificazione medica.

Art. 13

Riti religiosi all'interno del cimitero.

All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

Le celebrazioni che possono dare luogo alla presenza di notevole concorso di pubblico devono essere autorizzate.

CAPO IV

INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 14

Inumazioni e tumulazioni – normativa

Per le inumazioni e le tumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al capo XIV ed al Capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, e dalla circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1998 n°10 (art.7) e del D.P.R. 03/11/2000 n° 396 (art.74).

Art.15

Inumazioni e tumulazioni – Termini

Le inumazioni e le tumulazioni sono di norma eseguite immediatamente dopo la consegna dei feretri **al personale addetto**.

Tuttavia, per esigenze particolari e su richiesta scritta dei familiari, sentita la AUSL, il feretro potrà essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di due giorni. In quest'ultimo caso il custode del cimitero concorderà con gli interessati il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni.

L'accordo dovrà risultare in calce alla richiesta.

Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il Sindaco con ordinanza motivata da notificare ad uno degli interessati disporrà la inumazione **o la tumulazione** del feretro.

Art. 16

Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri

E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle sepolture private e nei loculi, quando ciò venga richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali e salme di congiunti ivi tumulate fino all'esaurimento della capienza.

L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, ammesso che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'ufficio comunale competente.

Art. 17

Inumazioni e tumulazioni – Oneri

Tutte le operazioni relative alle inumazioni sono assicurate dal Comune che ne sostiene l'onere. Tutte le operazioni relative alle tumulazioni saranno assicurate dal Comune con spese a carico degli interessati. Sono comunque sempre a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati ed ornamentali.

CAPO V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 18

Esumazioni ed estumulazioni

Normativa.

Per le esumazioni e le estumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al Capo XVII del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90 nonché quelle integrative del presente regolamento.

Art. 19

Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.

Quando si accerti che col turno di rotazione decennale non sia avvenuta la completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale potrà:

- a) permanere nella stessa fossa originaria di inumazione del cadavere;
- b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposto) in contenitori di materiale biodegradabile;
- c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Per i resti mortali da reinumare è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purchè tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti per il suolo o per la falda idrica.

Il tempo di reinumazione viene stabilito in:

- cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda per raccoglierle e per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 36.

Art. 20

Esumazioni straordinarie

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le salme devono essere trasportate in sale autoptiche con l'osservanza delle norme suggerite, eventualmente, da detta Autorità.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del rappresentante della AUSL competente per territorio e dell'incaricato del servizio di custodia.

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano trascorsi due anni dalla morte ed **il Responsabile dell'Unità Operativa di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L.** dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 21

Verbale delle operazioni

Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti.

Detti verbali saranno firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmeranno anche per ricevuta degli oggetti rinvenuti ed a loro consegnati.

Art.22

Rifiuti da esumazione ed estumulazione (art.12 DPR 254/2003)

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere, flessibili, di colore distinguibili da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione".

I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata, individuata dal Comune all'interno del Cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al 2° comma del presente articolo.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati a recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.lgs 22/97 per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità ai regolamenti comunali ex art.21, comma 2, lettera d), dello stesso decreto legislativo.

La gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione deve favorire il recupero dei resti metallici di casse ecc..

Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione di assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura e di avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in appositi imballaggi a perdere anche flessibili.

Art. 23

Estumulazioni

Le estumulazioni si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni, nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90.

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.

Per le estumulazioni effettuate dopo venti anni dalla tumulazione, **fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell' art. 86 del già citato D.P.R.285/90**, il resto mortale deve essere inumato, dopo aver creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione, anche con la sostituzione delle casse originarie con un contenitore di materiali biodegradabili e con l'eventuale addizione di sostanze biodegradanti.

Per le estumulazioni effettuate prima di venti anni dalla tumulazione, il resto o il cadavere deve essere inumato seguendo quanto specificato al precedente capoverso, fatto salvo il periodo di inumazione che ordinariamente è stabilito in dieci anni, per effetto dell'obbligo di cui all'art. 86, 3° comma, del D.P.R. 285/90.

E, altresì, consentita la tumulazione nella stessa o in altra sepoltura. In tal caso è d'obbligo il ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro quando il personale dell'A.U.S.L. che

sovrintende alle operazioni cimiteriali constati che le condizioni della salma, per presenza di parti molli, siano tali da prescrivere il cosiddetto rifascio. E' consentito aggiungere al resto mortale particolari sostanze favorenti la scheletrizzazione .

CAPO VI

ASSEGNAZIONI LOCULIE LOTTI CIMITERIALI

ART. 24

Assegnazione loculi comunali

I loculi comunali sono assegnati di volta in volta soltanto ai familiari di persone decedute e sempre che via sia la disponibilità.

La concessione dei loculi sarà effettuata previo pagamento alla tesoreria comunale di un importo determinato annualmente dal Comune.

Detto importo è comprensivo della chiusura del loculo e del relativo materiale.

Sono a carico del concessionario le spese per l'epigrafe e per gli altri elementi di decoro.

Art. 25

Criteri di assegnazione dei lotti cimiteriali

I lotti cimiteriali possono essere assegnati, salvo la disponibilità degli stessi, di volta in volta su richiesta dell'interessato con allegati il certificato di residenza ed il certificato/i di stato di famiglia dei richiedenti.

Tali richieste possono essere presentate da:

- Persone nate nel territorio del Comune di Prizzi, qualunque ne sia la residenza;
- Persone residenti nel Comune di Prizzi;
- Persone non residenti né nate nel Comune di Prizzi ma aventi legami di parentela nello stesso.

L'assegnazione sarà effettuata a condizione che i suddetti richiedenti e le persone risultanti nello stato di famiglia non abbiano in precedenza avuto assegnato un altro lotto cimiteriale o ereditato un lotto o una sepoltura privata; all'uopo devono allegare apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi di legge.

I lotti saranno assegnati seguendo l'ordine di protocollo di presentazione della richiesta ed in funzione del nucleo familiare del richiedente.

I lotti avranno dimensioni tali da consentire l'edificazione di una sepoltura da n° 12, n° 8 o n° 4 loculi.

I lotti saranno assegnati in concessione con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico su proposta del Responsabile del Servizio.

Il costo relativo alla concessione dei lotti cimiteriali sarà stabilito annualmente dal Comune.

Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art.26

Durata delle concessioni.

Le concessioni cimiteriali possono essere quarantennali o novantanovennali salvo rinnovo.

Le concessioni quarantennali si riferiscono ai loculi comunali, quelle novantanovennali si riferiscono ai lotti cimiteriali.

Allo scadere della concessione quarantennale si provvederà all'estumulazione della salma conformemente a quanto dettato in precedenza. Gli eredi avranno il diritto di tumulare i resti mortali in altre sepolture private o in altri loculi dati loro in concessione o nell'ossario comunale.

Allo scadere della concessione, qualora il concessionario o gli eredi del concessionario non intendessero provvedere al rinnovo, il Comune è autorizzato ad eseguire l'inumazione della salma **o, qualora siano trascorsi più di venti anni dalla tumulazione, e siano verificate le condizioni di cui al comma 5 dell'art. 86 del D.P.R. 285/90 dal Responsabile dell'Unità Operativa di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. o da Suo delegato, può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario** per poi procedersi alla sistemazione definitiva presso l'ossario comunale.

Art. 27

Manutenzione dei loculi, edicole, monumenti, lotti di terreno.

I concessionari sono tenuti a mantenere regolarmente in buono stato le edicole, i loculi ed i lotti edificabili dati loro in concessione.

In caso di inadempienza da parte del concessionario, il Comune diffiderà il concessionario ad eseguire le dovute riparazioni o altri interventi assegnando un termine perentorio. In caso di inottemperanza si eseguiranno i lavori a mezzo personale comunale e si addebiteranno le relative spese al concessionario.

Art. 28

Diritto di sepolcro

La tumulazione nella tomba o edicola di famiglia è consentita soltanto, oltre che per la salma del concessionario, per quella dei suoi ascendenti (genitori, avi paterni e materni), del coniuge, dei figli, dei suoceri, dei generi, delle nuore, dei nipoti, intendendosi per nipoti i figli dei figli.

Tra gli ascendenti sono altresì compresi il patrigno, la matrigna e fra i figli, anche gli affiliati, naturali, legittimati, adottati.

La tumulazione altresì è estesa agli zii, alle zie ed ai collaterali fino al 3° grado sempre che sia dimostrato che gli stessi all'atto del decesso, convivevano con la famiglia del concessionario e, previo consenso scritto dagli eventuali proprietari della tomba o edicola di famiglia.

Il diritto di sepolcro non è commerciabile né cedibile a terzi, tranne che al Comune stesso o a parenti ed affini fino al IV grado.

Il diritto suddetto è trasmissibile, inoltre, come appresso indicato, in via di successione, tanto legittima, quanto testamentaria.

Art. 29

Revoca della concessione di lotto cimiteriali

(stesura definitiva a seguito di emendamento).

Entro sei mesi dalla stipula del contratto per la concessione di un lotto cimiteriale dovrà essere richiesta al comune l'autorizzazione ad edificare la sepoltura gentilizia pena la revoca della concessione del lotto. I relativi lavori dovranno iniziare entro un anno dal rilascio del provvedimento autorizzatorio comunale, penale revoca della concessione del lotto senza preventiva diffida. Tali lavori dovranno essere ultimati entro tre anni dal suddetto rilascio; in caso di mancata ultimazione entro tale termine, il Settore Tecnico dell'Ente provvederà a diffidare il concessionario ad ultimare i lavori concedendo un altro anno di tempo ed in caso di ulteriore in ottemperanza provvederà alla revoca della concessione del lotto, alla revoca dell'autorizzazione ad edificare ed ordinerà la demolizione della parte del manufatto realizzato a cura e spese del concessionario. Tali termini saranno espressamente riportati nel contratto di concessione del lotto cimiteriale. L'accertamento dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori sarà effettuata dall'U.T.C.

Per i lotti già concessi per i quali non è stata richiesta l'autorizzazione ad edificare alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Comune, entro trenta giorni dalla predetta data, diffiderà i vari concessionari a presentare entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni la richiesta di autorizzazione con relativi elaborati pena la revoca della concessione del lotto. Ottenuta l'autorizzazione i concessionari devono iniziare i lavori entro un anno ed ultimarli entro tre anni dal rilascio dell'autorizzazione pena l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori di cui sopra.

I lotti per i quali è stata revocata la concessione saranno riassegnati ai richiedenti secondo le modalità stabilite all'art. 25 del presente regolamento.

Nel caso di revoca della concessione del lotto la somma versata per l'ottenimento della concessione medesima sarà interamente introitata dal Comune a titolo di penale per la mancata edificazione.

La concessione di un lotto può essere revocata per esigenze di ordine generale. In tal caso sarà assegnato al concessionario un altro lotto simile.

In caso di volontaria rinuncia all'assegnazione di un lotto cimiteriale il concessionario ha diritto al rimborso del 50 % del corrispettivo pagato.

CAPO VII

LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Art. 30

Lavori edili all'interno del Cimitero

Nessun lavoro può essere eseguito da privati all'interno del Cimitero senza l'autorizzazione comunale (ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria).

I progetti per la costruzione di nuove sepolture devono essere sottoposte al parere dell'AUSL competente per territorio ed alla Commissione Edilizia Comunale.

Non è dovuto alcun onere finanziario per i beneficiari delle autorizzazioni di cui sopra salvo il pagamento dei normali diritti di segreteria

Non è consentita la costruzione di sepolture con più di quattro file di loculi.

Si fa divieto di edificare nuovi loculi fuori terra non compatibili con l'area monumentale.

In particolare, per ciò che riguarda le nuove costruzioni, il restauro o la manutenzione di sepolture gentilizie, edicole funerarie e cappelle funerarie, va evitato l'uso di alluminio anodizzato per gli infissi o altri arredi e di calcestruzzo a faccia vista. E' vietato altresì l'uso di materiali storicamente estranei all'area cimiteriale; dovranno utilizzarsi ferro e legno per gli infissi, rivestimento in materiale lapideo (pietra locale) o intonaco Li Vigni per paramenti esterni.

La pavimentazione delle sepolture dovrà essere realizzata con marmi similari tradizionali escludendo l'uso di ceramiche o similari

La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruito interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per le costruzioni in zone sismiche.

Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 Kg/mq

Le pareti dei loculi sia verticali che orizzontali devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare la fuoriuscita di liquido.

La chiusura del loculo deve essere fatta con muratura di mattoni pieni ad una testa, intonacata nella parte esterna.

E' consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, con spessore atto ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Per le nuove costruzioni è preferibile che siano garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza paria ml 2,25, di larghezza paria ml 0,75 e di altezza pari a ml 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda della tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8° e 9°, del D.P.R. 285/90.

La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo con il lato più lungo pari a ml 0,70, di larghezza paria ml 0,30 e di altezza pari a ml 0,30.

Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a ml 0,30, ml 0,30 e ml 0,50.

Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8° e 9° dell'art. 76 del D.P.R.285/90, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo sia o meno presente un feretro.

I materiali di scavo devono essere trasportati alle discariche all'uopo autorizzate. E' vietato spargere materiali o imbrattare o danneggiare opere, aiuole ecc..

L'impresa esecutrice dei lavori deve ripulire e ripristinare il suolo eventualmente occupato o danneggiato.

All'interno del cimitero è vietata la lavorazione dei materiali; questi ultimi devono essere introdotti solamente a lavorazione ultimata.

I cantieri di lavoro operanti all'interno del cimitero devono osservare il seguente orario:

ore 8,00 – 17,00 nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile;

ore 8,00 – 18,00 nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre;

Non sono consentiti lavori all'interno del cimitero nel periodo compreso tra il 25 ottobre ed il 5 novembre di ogni anno.

CAPO VIII

NORME FINALI

Art. 31

Ordine e vigilanza

All'ordine ed alla vigilanza del Cimitero provvede il personale in servizio presso tali strutture.

Art. 32 -Pubblicità del regolamento ed entrata in vigore.

Il presente regolamento è soggetto a duplice pubblicazione: una prima in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione degli atti deliberativi ed una seconda, per la durata di quindici giorni, dopo che la delibera di adozione sia divenuta esecutiva.

Il regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 80 dello Statuto comunale, il 1° giorno del mese successivo a quello dell'ultimo giorno di scadenza della seconda pubblicazione.

Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 25 della legge 27/12/1985 n° 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Di una copia del presente regolamento saranno dotati gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, il Comando di Polizia Municipale.